

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4800**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore MINARDO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2000**

—————

Misure legislative a sostegno delle categorie dei commercianti  
e degli artigiani

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La famiglia come valore sociale è il primo e fondamentale punto di riferimento non solo di legami affettivi, ma anche di processi economici che contribuiscono alla costruzione di ogni comunità civile e politica.

La nostra Costituzione, del resto, sancisce e riconosce i diritti della famiglia e la Repubblica italiana agevola con misure economiche e con altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi.

In questo senso un programma politico che vuole dare slancio e vigore alla comunità nazionale deve necessariamente tenere nella debita considerazione le problematiche della famiglia, che rimane l'unità primaria di convivenza, di produzione e di riproduzione, il principale riferimento nella ricerca di soddisfazione dei propri bisogni

Dagli anni '70 ad oggi i mutamenti che hanno interessato la struttura e le funzioni della famiglia nelle società occidentali sono stati molteplici. Possiamo ricordare, tra gli altri, il decremento delle nascite, la diminuzione del numero dei matrimoni e l'aumento delle convivenze, l'aumento delle separazioni e dei divorzi, l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro.

Questi ed altri fattori sociali ed economici hanno trasformato profondamente la famiglia italiana, ma questa trasformazione non ha trovato riscontro in corrispondenti norme di legge che possano contribuire alla sua tutela.

Infatti, il contesto in cui la famiglia italiana assolve le sue funzioni, in mancanza di un'organica politica di sostegno, la costringe a reggere da sola l'impatto dei costi per sostenere lo sviluppo individuale dei suoi componenti e dei figli in particolare.

In questo senso c'è fra l'altro da osservare che in tema di politiche della famiglia e delle loro aderenze con il dettato costituzionale la situazione è quanto mai sconsigliata.

Si verifica, infatti, che leggi pensate ed elaborate per rispondere a certe esigenze continuano a perdurare e pretendono di continuare a offrire soluzioni valide, anche quando quelle esigenze o certe condizioni non ci sono più. Pertanto, le prerogative del Parlamento devono essere funzionali alle esigenze di cambiamento che i contesti sociali, economici e produttivi richiedono.

Particolare stato di disagio in questa situazione è vissuto da alcune categorie del terziario quali artigiani, commercianti e piccoli imprenditori ai quali nessuna legge ha mai riconosciuto un sostegno economico sotto forma di assegni familiari, quasi a dover sancire, con questa grave mancanza, la completa esclusione dell'ambito familiare nel processo di produzione del reddito di impresa.

L'ambiente economico-finanziario mediante il quale le risorse del nostro Paese possono contribuire allo sviluppo dell'azienda Italia è certamente quello del commercio, dell'artigianato e della piccola e media impresa. Sono questi comparti che per le loro caratteristiche incidono sul tessuto produttivo del territorio se opportunamente incentivati nella loro attività e soprattutto nell'acquisto di attrezzature, macchinari e locali, nonché nella possibilità di poter provvedere ai versamenti dei carichi fiscali in tempi dilazionati.

Alla pari, si ritiene opportuno, per agevolare le attività produttive, promuovere tutte le necessarie procedure di semplificazione dei procedimenti burocratici di rilascio delle autorizzazioni, che spesso frenano ed impe-

discono l'incremento delle attività dei settori produttivi.

Il presente disegno di legge, che ha lo scopo di intervenire con apposite norme sotto il profilo dei contributi per assegni familiari relativi alle categorie degli artigiani, dei commercianti e dei piccoli imprenditori, nonché con norme a sostegno delle stesse categorie, si compone di 7 articoli.

Il primo regola gli ambiti di applicazione e i parametri di accesso ai benefici; il se-

condo proroga i termini del condono previdenziale; il terzo prevede la sospensione dei ruoli per i beneficiari del condono.

Inoltre, l'articolo 4 istituisce contributi in conto capitale; l'articolo 5 semplifica le procedure burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni; l'articolo 6 demanda ai Ministri competenti l'emanazione del decreto attuativo; l'articolo 7 infine detta disposizioni sulla decorrenza delle norme della legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Ai titolari di attività commerciali ed ai titolari di attività artigianali sono concessi gli assegni per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, secondo i parametri di reddito ivi previsti per i lavoratori dipendenti.

## Art. 2.

1. Per i soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, il termine per il versamento è prorogato al 31 maggio 2001.

## Art. 3.

1. I commercianti e gli artigiani di cui all'articolo 1, che non abbiano versato, o abbiano versato in ritardo, i contributi previdenziali ed assistenziali o i premi assicurativi dovuti per i periodi pregressi non prescritti per legge, hanno diritto alla sospensione dei ruoli esattoriali emessi o in corso di emissione, fino alla data indicata nell'articolo 2.

## Art. 4.

1. I commercianti e gli artigiani di cui all'articolo 1 hanno diritto ad un contributo in conto capitale del 50 per cento su tutte le

spese sostenute per l'acquisto di immobili, macchinari, attrezzature, nonché per ampliamento e ristrutturazione dei locali adibiti alle attività commerciali ed artigianali.

2. I benefici di cui al comma 1 non sono cumulabili con altre forme di contributi in conto capitale; i benefici stessi sono maggiorati di 10 punti percentuali in favore di nuove iniziative produttive relative ad attività commerciali, artigianali, turistiche e di servizi che abbiano le seguenti caratteristiche:

a) il titolare o la maggioranza dei soci siano:

1) giovani imprenditori di età inferiore a 35 anni;

2) imprenditori femminili di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 225;

3) beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

4) soggetti operanti nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni;

b) siano condotte in forma di cooperative di produzione e lavoro o di conduzione nei settori del commercio, dell'artigianato e dei servizi.

#### Art. 5.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni istituiscono un ufficio unico per l'istruttoria delle pratiche di rilascio di tutte le licenze relative all'apertura di un'attività commerciale o artigianale.

2. L'ufficio comunale di cui al comma 1 procede al rilascio delle licenze o autorizzazioni entro trenta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, ovvero dalla data in cui è stata presentata la documentazione integrativa eventualmente richiesta. Decorso tale termine la licenza o l'autorizza-

zione devono intendersi rilasciate a tutti gli effetti di legge mediante comunicazione di inizio attività redatta dal richiedente e presentata al comune competente.

Art. 6.

1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e per la funzione pubblica, adotta le disposizioni di attuazione della presente legge.

Art. 7.

1. Le disposizioni della presente legge acquistano efficacia il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto di attuazione di cui all'articolo 6.